

Linee guida per lo svolgimento dei tirocini extracurricolari presso il Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa, ai sensi della D.G.R. n. 1474/2017.

ART. 1 – Finalità e termini

1. Il tirocinio extra curriculare è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto con il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio extra curriculare consiste nello svolgimento di attività di carattere amministrativo inerenti le competenze del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa, individuate, di volta in volta, in base alle specifiche esigenze del Dipartimento stesso e si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione.
3. Sede del tirocinio extracurricolare è il Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa della Regione Marche, ubicato in Ancona, Piazza Cavour n. 23.
4. Il tirocinio ha una durata di 6 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 12.
5. Il tirocinio prevede lo svolgimento di un'attività distribuita, di norma, su cinque giorni dal lunedì al venerdì, per 34 ore settimanali.
6. E' prevista un'indennità di partecipazione mensile pari ad euro 500,00, erogabile a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75% delle ore mensili previste.

ART. 2 – Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare la propria candidatura coloro che:
 - a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea;
 - b) non hanno condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione;
 - c) non si trovano in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Regione Marche;
 - d) non svolgono o hanno svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione;
 - e) non svolgono o hanno svolto altri tirocini extracurricolari con la Regione Marche;
 - f) rientrano in una delle categorie elencate all'art. 3 dell'allegato A alla DGR n. 1474/2017;
 - g) sono in possesso della Laurea triennale/specialistica/magistrale in Giurisprudenza ovvero della Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza 4 anni.I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso.
2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura.

ART. 3 – Termini e modalità per la presentazione della candidatura

1. Il Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa pubblicherà sul proprio sito un avviso a manifestare interesse nel quale sarà indicato il numero dei posti messi a selezione, l'oggetto del tirocinio da attivare, secondo le esigenze di volta in volta manifestate dal Dipartimento, la data di scadenza di presentazione delle candidature e il nominativo del

referente a cui rivolgersi. Il suddetto avviso sarà trasmesso anche ai soggetti promotori convenzionati a tal fine con la Regione Marche per darne ampia diffusione.

2. Il candidato interessato dovrà presentare la propria candidatura, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritto, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modulo informatico presente nella pagina del Dipartimento <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Dipartimento-Avvocatura-Regionale-e-Attivita-Legislativa> mediante autenticazione attraverso SPID, CIE-ID o CNS.

3. Al curriculum deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Nel curriculum i candidati devono descrivere il proprio percorso formativo e professionale, avendo cura di indicare, oltre al titolo di studio, con la votazione finale, che costituisce requisito di partecipazione, gli ulteriori titoli (ad esempio master, dottorato di ricerca, ecc...), nonché tutte le esperienze ed attività svolte attinenti all'oggetto del tirocinio.

5. Non saranno accolte candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate al punto 2 del presente articolo.

6. Le candidature devono essere presentate con le modalità indicate al punto 2 del presente articolo entro le ore 24:00 del giorno che sarà indicato nell'avviso per la manifestazione di interesse di cui al punto 1.

7. È consentita la presentazione di una sola candidatura per ciascun soggetto. In caso di trasmissione di una pluralità di candidature da parte del medesimo soggetto, verrà presa in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine temporale.

8. Le eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni saranno inviate dal Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda. Le risposte dovranno pervenire esclusivamente via mail nei termini richiesti, pena l'esclusione dalla procedura.

9. Il luogo e la data dello svolgimento del colloquio finalizzato alla selezione dei tirocinanti sarà pubblicato dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande sulla pagina <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Dipartimento-Avvocatura-Regionale-e-Attivita-Legislativa>. Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti.

10. I candidati si devono presentare a sostenere il colloquio senza altro preavviso o invito. La mancata presentazione al colloquio è equiparata alla rinuncia all'interesse a partecipare alla selezione.

ART. 4 – Contenuto della candidatura

1. Nella candidatura presentata nelle forme di cui all'art. 3, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alla sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione, quanto segue:

- a) Nome e Cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) Luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
- c) Domicilio, se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico;
- d) Di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali (o motivo della mancata iscrizione);
- f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- g) Di non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Regione Marche;
- h) Di non svolgere o avere svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione;

- i) Di non aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con la Regione Marche, negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
- j) Di rientrare in una delle categorie di cui all'art. 3 della DGR 1474/2017;
- k) Di essere in possesso della Laurea triennale/specialistica/magistrale in Giurisprudenza ovvero della Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza 4 anni.
- l) Di non svolgere o avere svolto altri tirocini extracurricolari presso la Regione Marche;
- m) Di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica;
- n) Di essere consapevole che lo svolgimento del tirocinio extracurricolare presso il Dipartimento Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la Regione Marche;
- o) Di essere consapevole che il tirocinio formativo extracurricolare presso il Dipartimento Avvocatura non può essere, incluse le eventuali proroghe, superiore a mesi dodici;
- p) Di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e a osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;
- q) Di accettare che il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempimenti da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto;
- r) Di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte la delibera della Giunta regionale n. 1474 del 11 dicembre 2017, e in particolare l'allegato A) alla medesima;
- s) Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare la Regione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), alla raccolta e al trattamento degli stessi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, consapevole che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della selezione e dell'ammissione al tirocinio extracurricolare presso l'Avvocatura;
- t) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di domicilio eletto, sopra indicati.

2. L'Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazione non veritiera l'interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

ART.5 – Modalità di attribuzione dei punteggi per la selezione dei candidati, formazione e utilizzazione della graduatoria di merito.

1. Il punteggio complessivo, di massimo 40 punti, è assegnato, all'esito della valutazione, da parte di apposita Commissione che sarà costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, del Curriculum Vitae, dei titoli di studio e del colloquio motivazionale, nel modo che segue:

- a) laurea triennale in Giurisprudenza – 3 punti;
 - b) laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza ovvero diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario – 5 punti;
- In caso di possesso dei titoli di cui alle lett. a) e b), i relativi punteggi non sono cumulabili e sarà considerato esclusivamente il titolo di studio con il punteggio più alto;
- c) possesso di ulteriori titoli di studio – fino a 5 punti:
 - dottorato di ricerca/diploma di specializzazione: 2 punti per ciascuno;
 - master di durata superiore ad 1 anno: 1 punto per ciascuno.
 - d) valutazione del curriculum vitae, con particolare riferimento alle esperienze ed attività svolte attinenti all'oggetto del tirocinio del presente decreto – fino a 10 punti;

e) colloquio motivazionale volto a evidenziare le capacità, attitudini e motivazione del candidato - fino a 20 punti.

2. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti in base ai criteri di cui al punto precedente.

3. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parità del punteggio finale, è preferito il candidato più giovane di età anagrafica.

4. Il colloquio motivazionale è tenuto da una commissione formata da un dirigente e due funzionari del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa, appositamente individuati e incaricati anche di formare la graduatoria in applicazione dei criteri precedenti.

5. La graduatoria è utilizzata unicamente per attivare il numero dei tirocini indicati nell'avviso a manifestare interesse cui si partecipa.

6. Si potrà comunque attingere dalla graduatoria, sino a esaurimento della stessa, in caso di rinuncia dei soggetti selezionati ovvero nelle ipotesi di decadenza.

7. L'elenco dei partecipanti con l'indicazione del primo in graduatoria sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa. Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti.

ART. 6 - Disposizioni finali e di rinvio.

1. Il Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. Di tale decisione sarà data apposita comunicazione sul sito istituzionale del Dipartimento stesso e ai soggetti promotori convenzionati a tal fine con la Regione. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. Per quanto non disciplinato dalle presenti linee guida, si rinvia alla DGR n. 1474/2017.

3. La Regione, per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio, può decidere di non avviare il tirocinio, sia relativamente a una parte sia alla totalità dei posti disponibili indicati nell'avviso. Pertanto, l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto allo svolgimento del tirocinio extracurricolare presso il Dipartimento Avvocatura, né altri diritti / pretese.

4. La Regione può, altresì, interrompere lo svolgimento del tirocinio in qualsiasi momento sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia qualora il tirocinante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente.

5. Lo svolgimento del tirocinio extracurricolare non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la Regione Marche, non fa sorgere diritti e interessi di natura patrimoniale, fatta salva l'indennità di partecipazione prevista dall'art. 18 della DGR n. 1474/2017 e non può durare più di dodici mesi.

ART. 7 – Trattamento dati.

1. I dati personali di cui l'amministrazione è venuta in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679). La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato al Dipartimento preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della selezione e la formazione della graduatoria di merito.